



COMUNE DI MONTALCINO

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA'
DEL COMUNE DI MONTALCINO
2014-2016**

Art. 1

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Ai sensi dell'art. 10 del [D.Lgs. n. 33 del 2013](#), la Giunta Comunale approva un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del [Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#);
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3, del [D.Lgs. n. 33 del 2013](#).

Le misure del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono collegate, sotto l'indirizzo dell'Autorità Locale Anticorruzione, con le misure e gli interventi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: a tal fine, il Programma costituisce Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano delle Performance.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica dell'Ente, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Il Comune garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Il Comune presenta il Piano e la Relazione sulle Performance, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del [Decreto Legislativo n. 150 del 2009](#), alle Associazioni di consumatori, utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio.

Nell'ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di legalità, trasparenza ed integrità.

Il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui all'articolo 9 del [D.Lgs n. 33 del 2013](#):

- a) il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano delle Performance e la Relazione di cui all'articolo 10 del [Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#);

c) i nominativi ed i *curricula* dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del [Decreto Legislativo n. 150 del 2009](#);

d) i *curricula* dei titolari di Posizioni Organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli *standard* di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del [Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), così come modificato dall'articolo 28 del [Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#).

Durante il 2013 sono sopravvenute importanti e significative modifiche normative in materia di trasparenza a cui l'Ente comunque si è tempestivamente adeguato, alla data del 30 settembre 2013, come è dimostrato dall'attestazione dell'OIV nell'apposita sezione del sito. Dette novità legislative costituiscono le linee-guida, insieme agli orientamenti interpretativi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016.

Particolare attenzione verrà posta nel promuovere il passaggio dalla mera pubblicazione dei dati alla effettiva conoscibilità degli stessi, che a sua volta è direttamente collegata e strumentale sia alla prevenzione della corruzione, sia ai miglioramenti delle "performance" nell'erogazione dei servizi al cittadino.

Art. 2

Il Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza è individuato nella figura del Segretario Generale, il quale è anche Autorità Locale Anticorruzione nonché titolare del potere sostitutivo per inadempienza, per inerzia e/o per ritardi nei procedimenti amministrativi.

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del [D.Lgs. n. 33 del 2013](#), svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza ed ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

I Responsabili dei Servizi garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del [D.Lgs. n. 33 del 2013](#).

In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'Ufficio di

Disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; il Responsabile segnala altresì gli inadempimenti al Sindaco ed all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 3

Collaborazione al responsabile per la trasparenza

Al fine di garantire l'indispensabile supporto per l'effettuazione dei controlli sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il Responsabile per la Trasparenza può delegare compiti specifici in materia di trasparenza a un dipendente, inquadrato almeno in Categoria C e con profilo pertinente ed attitudini specifiche, come referente. Ogni area in cui è articolata la struttura organizzativa comunale individua almeno un referente tra il personale assegnato.

Art. 4

Ufficio per la trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza e l'unità a cui sono delegati specifici compiti compongono l'Ufficio per la Trasparenza.

L'Ufficio, con invarianza di spesa, è assegnato al coordinamento del Segretario Generale.

Oltre agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, di cui alla [Legge n. 190 del 2012](#), al [Decreto Legislativo n. 33 del 2013](#), al Piano Nazionale Anticorruzione ed alle delibere CIVIT, l'Ufficio per la Trasparenza provvede alle seguenti attività:

- gestione delle attività di competenza sin dalla programmazione generale dell'Ente;
- collaborazione nelle attività di pianificazione, di programmazione e di controllo delle attività amministrative;
- supporto nella redazione delle relazioni d'inizio e fine mandato;
- supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione;
- gestione della privacy;
- supporto ai controlli interni di regolarità amministrativa.

Si provvederà al miglioramento delle procedure organizzative relative alla pubblicazione dei documenti sul sito attraverso la modalità dell'inserimento decentrato, sia mediante i tecnici incaricati, sia tramite i responsabili degli uffici di riferimento dei singoli procedimenti, sia, soprattutto con l'implementazione del *software* applicativo della gestione degli atti (delibere, determinazioni e provvedimenti amministrativi) che si porrà l'obiettivo di garantire l'immediato inserimento dei dati richiesti già nella fase di predisposizione e redazione dell'atto, con lo scopo di semplificare l'istruttoria degli operatori e non aggravare possibilmente i loro carichi di lavoro.

Sempre in un'ottica di semplificazione le azioni di programmazione, di gestione dell'attività ed anche quelle formative, saranno improntate al criterio di massima integrazione ed aperta interazione tra trasparenza, integrità, prevenzione della corruzione ed effettuazione dei controlli interni amministrativi.

L'Ufficio per la Trasparenza opererà in modo trasversale per tutto l'Ente, coordinando le funzioni comunicative, fornendo supporto ai singoli redattori, organizzando iniziative di formazione e aggiornamento *ad hoc*, garantendo l'integrazione delle attività informative, comunicative e partecipative e quindi attivandosi per promuovere forme di cooperazione fra servizi.

Verrà assicurata, laddove normativamente richiesta, una fase di confronto e di partecipazione con il coinvolgimento delle associazioni cittadine di tutela dei consumatori e di portatori di interessi, sia esterni che interni (es. rappresentanze sindacali).

La Giunta approverà annualmente gli aggiornamenti al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Art. 5

Responsabilità dei titolari di posizione organizzativa

I titolari di posizione organizzativa sono responsabili per:

- gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione;
- l'assicurazione della regolarità del flusso delle informazioni da rendere pubbliche;
- la garanzia dell'integrità, del regolare aggiornamento, della completezza, della tempestività, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell'omogeneità, della facile accessibilità e della conformità ai documenti originali nella disponibilità dell'Ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Art. 6

Interventi organizzativi per la trasparenza

Gli interventi organizzativi richiesti, e già attivati in ambito di Amministrazione Aperta, sono strumentali e prevedono l'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente: l'inserimento dei documenti deve avvenire, ove possibile, in modalità decentrata.

Gli obblighi di pubblicazione sono catalogati in sezioni corrispondenti alle sotto-sezioni della sezione "Amministrazione Trasparente", così come previste dal [D.Lgs. n. 33 del 2013](#).

Gli interventi organizzativi devono prevedere il grado di coinvolgimento, nel processo di trasparenza, delle Unità Organizzative e dei Servizi in cui si articola la struttura dell'Ente.

Specificamente, sia la Segreteria Generale che tutti i servizi e gli uffici dell'Ente, sono individuati con un grado di coinvolgimento massimo.

Al fine di garantire l'aggiornamento ed il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, sarà obbligo dell'Ente assicurare, tra gli interventi organizzativi, un'adeguata formazione in favore di tutti i soggetti interessati.

Art. 7

Funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione sono così determinate:

- verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di cui all'articolo 10 del [D.Lgs. n. 33 del 2013](#) e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance;
- valutazione dell'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- utilizzo delle informazioni e dei dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance, sia organizzative che individuali, dei Responsabili dei Servizi e dei Responsabili per la trasmissione dei dati.

Art. 8

Amministrazione Trasparente

Sul sito istituzionale sono già presenti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. Sotto il profilo della qualità dei dati inseriti, l'Amministrazione è ben consapevole che vanno implementate azioni di miglioramento e completamento di questi dati.

Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino, che gli consentono di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune. La corretta attuazione della disciplina della trasparenza impone che nella videata principale (*home page*) del sito istituzionale dell'Ente, la sezione a tema denominata "Amministrazione Trasparente" prenda il posto della sezione precedente denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito", di cui all'art. 11 del [D.Lgs. n. 150 del 2009](#).

La sezione Amministrazione Trasparente è strutturata in sotto-sezioni, al cui interno sono contenuti:

- i dati, le informazioni e i documenti sottoposti a pubblicazione obbligatoria;
- gli atti normativi, quelli a contenuto normativo e quelli amministrativi generali;
- l'organizzazione dell'Ente;
- i componenti degli organi di indirizzo politico;
- i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;
- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- il personale non a tempo indeterminato;
- gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;
- i bandi di concorso;
- la valutazione della performance e l'attribuzione dei premi al personale;
- la contrattazione collettiva in sede decentrata;

- gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le partecipazioni in società di diritto privato;
- i provvedimenti amministrativi;
- i dati aggregati relativi all'attività amministrativa;
- i controlli sulle imprese;
- gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche e ad enti pubblici e privati;
- l'elenco dei soggetti beneficiari;
- l'uso delle risorse pubbliche;
- il bilancio preventivo e consuntivo, il piano degli indicatori ed i risultati di bilancio attesi, nonché il monitoraggio degli obiettivi;
- i beni immobili e la gestione del patrimonio;
- i servizi erogati;
- i tempi di pagamento dell'Amministrazione;
- i procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati;
- i pagamenti informatici;
- i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche;
- l'attività di pianificazione e governo del territorio;
- le informazioni ambientali;
- le strutture sanitarie private accreditate;
- gli interventi straordinari e di emergenza;
- le informazioni ed i moduli necessari per presentare istanza di accesso civico.

Art. 9

Qualità delle informazioni

L'Ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e ne salvaguarda:

- l'integrità;
- l'aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la consultabilità;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- l'accessibilità.

L'Ente, inoltre, assicura:

- la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;
- l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6 del [D.Lgs. n. 33 del 2013](#)).

I titolari di posizioni organizzative assicurano che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati;

- in forma chiara e semplice, in modo da essere facilmente comprensibili;
- in forma completa del loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- in forma comprensiva dell'indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'Amministrazione;
- in forma tempestiva e, di norma, non oltre dieci giorni dalla loro efficacia;
- per un arco temporale di almeno cinque anni, decorrenti dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello dal quale decorre l'obbligo di pubblicazione. Nel caso di atti la cui efficacia è superiore ai cinque anni, la pubblicazione termina con la data di efficacia; inoltre, allo scadere del termine previsto, tali atti sono comunque custoditi e consultabili all'interno di distinte sezioni di archivio;
- in dimensione di tipo aperto (art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al [D.Lgs. n. 82 del 2005](#)), e riutilizzabili ai sensi del [D.Lgs. n. 196 del 2003](#), senza restrizioni se non quelle conseguenti all'obbligo di riportare la fonte e garantirne l'integrità.

Art. 10

Meccanismo di controllo e stato di attuazione della trasparenza nel sito istituzionale

L'Ufficio per la Trasparenza svolge, in supporto all'Autorità Locale Anticorruzione, il controllo sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili, provvedendo a predisporre specifiche segnalazioni nei casi verificati di omesso o ritardato adempimento.

Il controllo verrà attuato:

- in combinazione con il sistema dei controlli interni di cui al Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 09/01/ 2013;
- in combinazione con le azioni di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e con peculiare riferimento al rispetto dei tempi procedurali;
- attraverso il monitoraggio del diritto di accesso civico (art. 5 del [D.Lgs. n. 33 del 2013](#)).

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;

- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

L'aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità terrà conto dello stato di attuazione delle azioni in esso programmate.

Art. 11

Giornata della trasparenza

Il Comune di Montalcino procederà alla organizzazione della “Giornata della trasparenza” nella primavera del 2014, tentando di caratterizzare tale iniziativa in termini di massima apertura e ascolto verso l'esterno (Delibera CIVIT 2/2012).

Art. 12

Ulteriori strumenti operativi

Per un miglioramento più generale del sito, il Comune di Montalcino potrà adottare anche metodologie innovative quali - a mero titolo esemplificativo - la “Bussola per la Trasparenza” “RadarWeb PA” (proposta dal Dipartimento per la Funzione Pubblica), che prendono, entrambe, in considerazione un insieme più ampio di indicatori.

A mano a mano che saranno introdotti nuovi dati e modifiche qualitative al sito, e comunque con frequenza almeno annuale, sarà monitorato l'andamento degli indici di qualità risultante dagli strumenti adottati.

Art.13

Piano delle Performance

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano delle Performance, che ha il compito di indicare livelli attesi e realizzati di prestazione, indicatori, criteri di monitoraggio. Con tale documento si rendono concrete e realizzabili le azioni di attuazione e miglioramento previste dal presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (2014-2016) individuando nello stesso Piano delle Performance specifici obiettivi e *target* che i Responsabili devono raggiungere ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Tali azioni sono riepilogate nell'allegata griglia per la trasparenza “2014-2016 del Comune di Montalcino”. In tal senso il presente Programma integra il sistema di valutazione e merito, come ad oggi disciplinato negli atti dell'Amministrazione.